

REGOLAMENTO DEL SENATO

Introduzione di una ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura ^(*)

Art. 1.

1. Nel Regolamento è aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XIX legislatura, al fine di assicurare la piena rappresentatività del Consiglio di Presidenza, tutti i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura sono rappresentati in seno al Consiglio di Presidenza.

2. Qualora, per effetto della presente disposizione transitoria, risulti alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico tra essi e i componenti dei Gruppi di opposizione, nella votazione di cui al comma 3 si procede alla contemporanea elezione di un ulteriore Segretario.

3. Il Presidente stabilisce la data delle votazioni. Ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. È eletto, in numero non superiore a uno per ogni Gruppo non rappresentato e per la maggioranza nell'ipotesi di cui al comma 2, il Senatore che ottiene il maggior numero di voti».

2. La delibera del 1° febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2023, è abrogata.

^(*) Deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 10 gennaio 2024 (*Gazz. Uff.* n. 11 del 15 gennaio 2024).